

2019

IMPRESA 4.0 – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



INDICE

Ministero dello Sviluppo Economico-IMRESA 4.0	3
Credito d'imposta R&S	4
Iper Ammortamento	11
Beni strumentali ("Nuova Sabatini")	13
Contratti di Sviluppo	18
	2

Piano nazionale Impresa 4.0

Il Piano nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano prevede misure concrete in base a tre principali linee guida:

- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti

Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove.

Credito d'imposta R&S

A cosa serve

Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

Quali vantaggi

Credito d'imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e private industriali

La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

Il beneficio è cumulabile con:

- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

A chi si rivolge

- Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
- Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
- Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Come si accede

- Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico
- Sussiste l'obbligo di documentazione contabile certificata.

Novità apportate al Credito d'Imposta 2019

La **manovra 2019** rimodula l'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l'agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d'imposta.

In particolare, la percentuale del **50%**, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:

- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di **lavoro subordinato** direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i **contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca**, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri **rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato** (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del **25 per cento**.

Discorso analogo per le spese relative alla **ricerca commissionata**, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella **affidata ad altri soggetti**, per la quale si precede l’aliquota ridotta del **25%**.

La seconda novità di grande impatto è la riduzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a **10 milioni di euro**.

Anche materiali e forniture tra le spese ammissibili

La **legge di Bilancio** interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, dando rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di **prototipi** di prodotti o di **impianti pilota** o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Il calcolo dell’agevolazione

Il ritorno alle aliquote differenziate condurrà all'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull'**eccedenza agevolabile**(la differenza tra l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota di su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.

Se nel periodo d'imposta 2019 si genera un'eccedenza agevolabile pari a 250mila euro e che l'ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l'aliquota del 25% sia pari a 100mila, mentre quello relativo alle voci cui si applica l'aliquota del 50% sia pari a 150mila, l'importo del **credito d'imposta** spettante sarà pari a 100mila euro, cioè la somma di 25mila euro (il 25% di 100mila) e 75mila euro (il 50% di 150mila).

Certificazione delle spese e relazione tecnica

La **legge n. 145-2018** estende infatti l'obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari.

Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all'avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l'utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.

Infine, l'impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei **progetti di ricerca e sviluppo** intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta.

Nuovi obblighi formali subito operativi

Un aspetto cui porre attenzione sono i tempi di operatività delle nuove regole.

Le **modifiche di ordine sostanziale**, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall'anno agevolabile 2019.

Le **modifiche relative agli aspetti formali e documentali**, invece, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Novità apportate al Credito d'Imposta 2019

La manovra 2019 rimodula l'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l'agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d'imposta.

In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:

- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell'ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.

Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà

l'aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l'aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande impatto è la riduzione dell'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

Anche materiali e forniture tra le spese ammissibili

La legge di Bilancio interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, dando rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall'acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Il calcolo dell'agevolazione

Il ritorno alle aliquote differenziate condurrà all'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (la differenza tra l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota di su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in base alla diversa incidenza delle varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.

Se nel periodo d'imposta 2019 si genera un'eccedenza agevolabile pari a 250mila euro e che l'ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l'aliquota del 25% sia pari a 100mila, mentre quello relativo alle voci cui si applica l'aliquota del 50% sia pari a 150mila, l'importo del credito d'imposta spettante sarà pari a 100mila euro, cioè la somma di 25mila euro (il 25% di 100mila) e 75mila euro (il 50% di 150mila).

Certificazione delle spese e relazione tecnica

La legge n. 145-2018 estende infatti l'obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari.

Inoltre, la fruizione del bonus ricerca viene subordinata all'avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.

Infine, l'impresa è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta.

Nuovi obblighi formali subito operativi

Un aspetto cui porre attenzione sono i tempi di operatività delle nuove regole.

Le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall'anno agevolabile 2019.

Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Iper Ammortamento

A cosa serve

A supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Quali vantaggi

L’Iper-ammortamento prevede una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

A chi si rivolge

A tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Come si accede

Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. Si applica agli investimenti effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’[allegato A](#) o all’[allegato B](#) della legge di Bilancio 2017.

Proroga Iper Ammortamento, legge di bilancio 2019

la **Legge di Bilancio 2019** approvata dalla Camera conferma le **tre aliquote** di maggiorazione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio.

La percentuale di maggiorazione del costo dei beni ad alto contenuto digitale sarà pari al **170%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**, ed andrà gradualmente a calare per quelli di importo superiore, fino a non esser riconosciuta nel caso di investimento sopra i 20 milioni di euro.

L'**Iperammortamento 2019** salirà al **270%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, mentre negli altri casi l'**aliquota** dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, passando **al 200% e al 150%**.

Iperammortamento 2019, proroga con tre aliquote

L'**Iperammortamento** sarà oggetto di **proroga anche per il 2019** ma per gli investimenti effettuati in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico e digitale l'**aliquota** di deducibilità sarà differenziata.

Sono tre le aliquote di extra-deduzione previste dalla Legge di Bilancio 2019:

- **iperammortamento al 270%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **iperammortamento al 200%** per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- **iperammortamento al 150%** per gli investimenti fino a 20 milioni di euro.

Il meccanismo sarà quindi a scalare e l'extra-deduzione contabile prevista sarà maggiore per gli investimenti di importo più contenuto.

Accanto alla supervalutazione prevista dall'iperammortamento, viene confermata la possibilità di maggiorazione al 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B della Legge di Bilancio 2017.

Beni strumentali ("Nuova Sabatini")

Avviso 29 gennaio 2019 - Riapertura sportello Nuova Sabatini

Con il [decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019](#), è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall'articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

Cos'è

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell'agevolazione le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

Settori ammessi

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Cosa finanzia

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

Le agevolazioni

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

- L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
 - di durata non superiore a 5 anni
 - di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari

- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
- I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati [6/A](#) e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con [circolare n. 269210 del 3 agosto 2018](#) si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali ([allegato 6/B](#)) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Come funziona

- La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione [Beni strumentali \("Nuova Sabatini"\) - Presentazione domande](#)
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista

- La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
- La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l'erogazione del contributo sono descritte nella sezione [Beni strumentali \("Nuova Sabatini"\) - Erogazione contributo](#)
- La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l'erogazione del contributo sono descritte nella sezione [Beni strumentali \("Nuova Sabatini"\) - Erogazione contributo](#)

Contratti di sviluppo

(Soggetto gestore Invitalia)

Cos'è

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Con [decreto ministeriale 7 dicembre 2017](#) si è provveduto ad adeguare il decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014.

Soggetto gestore

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'[Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia](#), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

A chi si rivolge

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

- soggetto proponente, ovvero l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l'importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa

L'entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili

vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella [sezione dedicata](#) del sito web dell'Agenzia.

L'Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Con il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016](#) è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica (valutabile dal significativo impatto occupazionale o dalla capacità di attrazione degli investimenti esteri o dalla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0) in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella [sezione dedicata](#) del sito web dell'Agenzia.

L'attivazione dell'Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

È altresì previsto dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo che specifici Accordi di Programma, sottoscritti tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessati e l'Agenzia, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori.

La procedura è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate

nella [sezione dedicata](#) del sito web dell’Agenzia.

A seguito dell’avvenuta assegnazione di risorse Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (in particolare 100 milioni di euro dell’Asse IV – Efficienza Energetica), con [decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016](#) sono stati disciplinati i termini e le modalità per la concessione delle agevolazioni per programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle aree meno sviluppate. Per i dettagli si rimanda alla sezione dedicata.

Con [decreto ministeriale del 23 marzo 2018](#) sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Dotazione finanziaria

Per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate risorse finanziarie per 2.976,8 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

- 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
- 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)
- 355 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
- 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017)

- 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2018)
- 1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
- 67,4 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia
- 112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

A valere sull’assegnazione di risorse del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018), con decreto ministeriale 9 maggio 2017, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018, è stata costituita una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma. Alla luce della nuova assegnazione disposta con il [decreto ministeriale 12 dicembre 2018](#), la dotazione finanziaria della riserva in questione è pari a 755,28 milioni di euro. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel citato “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020”.

Possono concorrere al finanziamento dei Contratti di sviluppo anche le Regioni interessate dai programmi di investimento, anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma.

Per il finanziamento dei Contratti di sviluppo sarà possibile, inoltre, ricorrere alle economie registrate a valere sulle assegnazioni relative al precedente periodo di programmazione, compatibilmente con eventuali limiti temporali previsti per il loro utilizzo.

La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite. Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L'utente accetta di non ritenere Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute in questa pubblicazione.